


Origini e principi della Costituzione italiana

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

REPUBBLICA

MONARCHIA



Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto

Contrasseguando questa scheda il popolo italiano ha deciso per la Repubblica
(9 giugno 1946)

Alle origini della Repubblica


Il referendum del 2 giugno 1946
Le elezioni dell'Assemblea Costituente

DATI DEL REFERENDUM

COMPARTIMENTI	REPUBBLICA	MONARCHIA
1. PIEMONTE	1.250.070	938.945
2. LIGURIA	633.130	284.692
3. LOMBARDIA	2.270.335	1.275.183
4. VENEZIA TRID. (escluso Bolzano)	191.450	33.728
5. VENETO	1.403.441	954.372
6. EMILIA	1.526.838	454.589
7. TOSCANA	1.280.815	506.167
8. MARCHE	498.607	213.621
9. UMBRIA	301.209	117.755
10. LAZIO	753.978	795.501
11. ABRUZZI E MOLISE	347.578	459.478
12. CAMPANIA	435.844	1.427.038
13. PUGLIE	465.620	954.754
14. LUCANIA	107.653	158.210
15. CALABRIE	337.244	514.633
16. SICILIA	708.109	1.301.200
17. SARDEGNA	206.098	319.557
TOTALI	12.718.019	10.709.423

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elezioni del 2 giugno 1946



Partiti	voti	%	seggi
Democrazia Cristiana (DC)	8.101.004	35,21	207
Partito Socialista It. di Unità Prolet. (PSIUP)	4.758.129	20,68	115
Partito Comunista Italiano (PCI)	4.356.686	18,93	104
Unione Democratica Nazionale (UDN)	1.562.638	6,79	41
Fronte dell'Uomo Qualunque (UQ)	1.211.956	5,27	30
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	1.003.007	4,36	23
Blocco Nazionale della Libertà (BNL)	637.328	2,77	16
Partito d'Azione (PdAz)	334.748	1,45	7
Movimento Indipendentista Siciliano (MIS)	171.201	0,74	4
Partito Contadini d'Italia (PCdI)	102.393	0,44	1
Concentrazione Democratica Repub. (CDR)	97.690	0,42	2
Partito Sardo d'Azione (PSdAz)	78.554	0,34	2
Movimento Unionista Italiano (MUI)	71.021	0,31	1
Partito Cristiano Sociale (PCS)	51.088	0,22	1
Partito Democratico del Lavoro (DL)	40.633	0,18	1
Fronte Democratico (PCI-PSIUP-PdAz-PRI)	21.853	0,09	1
Altre liste che non ottengono seggi	410.550	1,80	-
Totale	23.010.479	100	556

Caratteristiche della Costituzione Italiana

- **Antifascista**: ragioni storiche, il fascismo ha dimostrato di essere essenzialmente antidemocratico e illiberale
- **Lunga**: definisce sia le linee essenziali dell'ordinamento dello Stato, sia i diritti fondamentali dei cittadini
- **Votata**
- **Rigida**: può essere modificata solo attraverso un procedimento speciale detto **procedimento aggravato o procedura aggravata**
- **Laica**: lo Stato non ha una religione ufficiale, è neutro rispetto ai vari credo religiosi e li ammette tutti purché non collidano con i principi della Costituzione
- **Scritta**: fissata in un documento formale

La procedura aggravata è prevista dalla stessa Costituzione all'art.138

Articolo 138

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

La struttura della Costituzione

- **Introduzione** (artt. 1-12) espone i principi fondamentali
- **Parte Prima** (artt. 13-54) chiarisce i diritti e i doveri dei cittadini
- **Parte Seconda** (art 55-139) definisce l'ordinamento della Repubblica
- **Disposizioni transitorie** (di durata limitata, garantiscono il passaggio alla nuova Costituzione) e **finali** (norme eccezionali che derogano alle disposizioni generali sui diritti civili e politici)



I principi
fondamentali
della
Costituzione

Il principio democratico (Art.1)

- **Stabilisce che tutte le cariche pubbliche sono espressione (diretta o indiretta) del consenso del popolo secondo il principio della sovranità popolare**
- **Due strumenti di partecipazione: democrazia diretta (referendum, legge popolare) e democrazia rappresentativa (tramite le elezioni il corpo elettorale sceglie i propri rappresentanti)**

Principio lavorista (Artt. 1- 4)

- Stabilisce che il lavoro è il fondamento sociale della vita collettiva

Principio pluralista (Art 2)

- Declinato attraverso i diritti fondamentali dell'uomo, che appartengono per natura all'uomo e che lo Stato si impegna a garantire
- I diritti in questione sono: **irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili, inviolabili e universali**

- **Irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili:** non possono essere oggetto di rinuncia, transazione, cessione, né di estinzione nel caso in cui il titolare non li eserciti
- **Inviolabili:** il loro godimento non può in alcun modo essere limitato dai poteri pubblici se non temporaneamente e con precise garanzie enunciate dalla stessa Costituzione
- **Universali:** riguardano ogni essere umano, anche non cittadino dello Stato

Principio solidarista

- Impone alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di natura formale o materiale che impediscono ai cittadini il pieno ed effettivo godimento dei loro diritti
- Impone ai cittadini doveri di natura politica, sociale ed economica alla cui attuazione nessuno può sottrarsi, come il dovere di difendere la patria, rispettare la Costituzione e pagare le tasse, contribuendo alla spesa pubblica

Principio di uguaglianza (Art.3)

- Va intesa come uguaglianza formale e non sostanziale dei cittadini
- La Costituzione garantisce la pari dignità dei cittadini, l'uguaglianza di fronte alla legge, la compensazione di eventuali condizioni di disparità che pregiudichino la pari dignità dei cittadini (ex handicap)

Principio autonomista (Art.5)

- Stabilisce che le comunità locali hanno il diritto di regolamentare in modo autonomo alcune materie (questi diritti sono cresciuti a seguito della legge Costituzionale n.3 del 2001, che riforma il titolo V)
- Stabilisce la tutela delle minoranze culturali e linguistiche

Principio pacifista (Art 11)

- L'Italia ripudia la guerra come modalità di risoluzione delle controversie internazionali

I primi dodici articoli

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici. [3]

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.